

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1787 DELLA COMMISSIONE
del 12 giugno 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la ripartizione dei finanziamenti a gestione diretta tra gli obiettivi della politica marittima integrata e della politica comune della pesca

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 508/2014 prevede il finanziamento di misure volte a contribuire al raggiungimento degli obiettivi della politica marittima integrata e della politica comune della pesca.
- (2) Il titolo VI del regolamento (UE) n. 508/2014 definisce le misure che possono essere finanziate in conformità al principio della gestione diretta da parte dell'Unione.
- (3) L'allegato III del regolamento (UE) n. 508/2014 stabilisce la ripartizione indicativa dei finanziamenti a gestione diretta tra gli obiettivi specifici della politica marittima integrata e della politica comune della pesca di cui agli articoli 82 e 85 dello stesso regolamento.
- (4) Il periodo di programmazione per le misure finanziate a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 copre gli anni dal 2014 al 2020. Trascorso il terzo anno del periodo di programmazione, e alla luce dell'esperienza acquisita con le azioni attuate finora nei vari settori di spesa, sono emerse divergenze in alcuni settori tra l'appropriata ripartizione dei finanziamenti e le percentuali di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 508/2014.
- (5) Finora è stato possibile ovviare a tali divergenze applicando l'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 508/2014. A norma di tale articolo, la Commissione può discostarsi dalle percentuali indicative di non oltre il 5 % del valore della dotazione finanziaria in ciascun caso.
- (6) L'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 508/2014 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai fini dell'adeguamento delle percentuali di cui all'allegato III dello stesso regolamento.
- (7) Al fine di massimizzare l'uso delle risorse disponibili per il restante periodo di programmazione e il contributo delle azioni sottese al conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 82 e 85 del regolamento (UE) n. 508/2014, è necessario adeguare la ripartizione indicativa dei finanziamenti di cui all'allegato III di tale regolamento.

⁽¹⁾ GUL 149 del 20.5.2014, pag. 1.

